



# IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DAC 6: OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI AVVOCATI

---

Procedimento di segnalazione, termini e sanzioni



- Direttiva DAC 6 – Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018
- Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 novembre 2020
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 364425 del 26 novembre 2020

# I SOGGETTI OBBLIGATI

---

- **Intermediari e contribuenti** individuati dall'art. 2 co. 1 lettere c) e d) del d.lgs. 100/2020
  - Fatti salvi i casi di esonero individuati dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 100/2020
- **Intermediari:** chi che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero, ovvero che direttamente o indirettamente, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione del meccanismo transfrontaliero da comunicare;
- **Contribuenti:** chi attua o a favore del quale viene messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero da comunicare.


# OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE



Le informazioni riguardanti il meccanismo transfrontaliero oggetto di notifica da comunicare all'Agenzia delle Entrate sono indicate nell'art. 6 del d.lgs. 100/2020 con le ulteriori specifiche fornite dall'art. 2 del D.M. 17 novembre 2020.

In particolare, l'intermediario o il contribuente tenuto all'obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

1. L'**identificazione** degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
2. Gli **elementi distintivi** presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;



# OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

---



3. Una sintesi del **contenuto** del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
4. La **data** di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
5. Le **disposizioni nazionali** che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
6. Il **valore** del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione (qualora non sia possibile determinare il valore del meccanismo transfrontaliero è possibile indicare il valore "0");
7. L'identificazione delle **giurisdizioni** di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
8. L'identificazione di qualunque **altro soggetto** potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.
9. Il **codice fiscale**, ove presente, delle persone o entità interessate;
10. Il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione (art. 3 D.M. 17 novembre 2020).

# TERMINI PER LA COMUNICAZIONE: INTERMEDIARI



L'art. 7 del d.lgs. 100/2020 prevede i termini di presentazione della comunicazione per gli Intermediari (commi 1 e 2) e per il Contribuente (comma 3).

Per gli Intermediari **30 giorni** a decorrere:

- Dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo **a disposizione** ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata **avviata l'attuazione** (in tutti i casi in cui si possono verificare entrambe le circostanze previste, ossia messa a disposizione del meccanismo e avvio dell'attuazione, il termine di trenta giorni è da individuare con riferimento al giorno in cui si verifica la prima delle stesse);
- Dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, **assistenza** o **consulenza** ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.

In caso di **meccanismi commerciabili**, gli Intermediari devono presentare all'Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni relative alle giurisdizioni e ai soggetti interessati dai predetti meccanismi.

# TERMINI PER LA COMUNICAZIONE: CONTRIBUENTI



L'art. 7 del d.lgs. 100/2020 prevede i termini di presentazione della comunicazione anche per il Contribuente (comma 3).

Si tratta di **30 giorni** a decorrere:

- Dal giorno seguente a quello in cui è stato **informato** dall'Intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.
- Dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione è stato messo a sua **disposizione** ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'**attuazione**.

N.B. La comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è effettuata entro trenta giorni a decorrere **dal 1° gennaio 2021**. La prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili deve essere presentata dagli Intermediari all'Agenzia delle Entrate entro il **30 aprile 2021**. Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui **prima fase** è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 dovevano essere effettuate entro il **28 febbraio 2021**.



- L'art. 11 del d.lgs. 100/2020 impone precisi obblighi di conservazione in capo ai partecipanti allo schema, accordo o progetto (ad esempio *opinion*, *brochure*, prospetti, fogli di calcolo) rilevanti ai fini della comunicazione DAC 6.
- In particolare, secondo il citato articolo: “Gli intermediari ed i contribuenti obbligati ai sensi dell’art. 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero:
  - a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
  - b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate, nel caso di omessa comunicazione”.

# PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

---



Con il **Provvedimento n. 364425 del 26 novembre 2020** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state individuate le procedure per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri:

- I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni previste in ragione dei requisiti posseduti per l'abilitazione, i servizi telematici **Entratel** o **Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate;
- I file sono predisposti secondo il formato XML;
- Le eventuali modifiche o integrazioni potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.

# RICEVUTE

---

L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta contenente:

a) a fronte di esito positivo:

- l'**identificativo** del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- il **protocollo** attribuito in via automatica al file;
- la **data** in cui il file è stato presentato;
- il numero di riferimento della **comunicazione**;
- il numero di riferimento del **meccanismo transfrontaliero**.

b) In caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del file, a irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati:

- l'**identificativo** del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- il **protocollo** attribuito in via automatica al file;
- la **data** in cui il file è stato presentato;
- il **motivo** dello scarto.

In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non presentata.

La ricevuta è resa disponibile tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione **entro 5 giorni lavorativi** successivi a quello di protocollazione del file.

# PROFILI SANZIONATORI



L'art. 12 d.lgs. 100/2020 nel disciplinare le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 6, richiama espressamente la sanzione prevista dall'art. 10, co. 1, del d.lgs. 471/1997.

In particolare, l'art. 12 prevede due distinte ipotesi sanzionatorie:

- **omessa** comunicazione delle informazioni di cui all'art. 6 d.lgs. 100/2020, a cui si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, co. 1, del d.lgs. 471/97, **umentata della metà**. Al riguardo, si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto dall'art. 7 del d.lgs. 100/2020 e dall'art. 2, co. 5 del D.M. 17 novembre 2020. Tuttavia, per effetto del rinvio operato dall'art. 12 del d.lgs.100/2020 all'art. 10, co. 1, del d.lgs. 471/97, si ritiene che la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successive:
- **incompleta o inesatta** comunicazione delle informazioni di cui al predetto art. 6, a cui si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, co. 1, del d.lgs. 471/97 **ridotta della metà**.

Si ritiene inoltre applicabile l'art. 12, co. 1, del del d.lgs. 471/97 secondo cui: «È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi [...] commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione».

Nei casi in cui ricorra l'**obbligo concorrente** di comunicazione da parte dell'Intermediario e del Contribuente, qualora la comunicazione sia omessa, inesatta o incompleta, la sanzione di cui all'art.12 del d.lgs. 100/2020 è applicata autonomamente su entrambi i soggetti, in ragione della violazione da ciascuno commessa.

N.B. Nel caso di Intermediari persone fisiche, inquadrati in realtà organizzative complesse ma senza personalità giuridica (ad esempio associazioni tra professionisti), la sanzione è a carico della persona fisica che ha assunto la responsabilità del mandato nei confronti del partecipante.

→ Sanzione amministrativa **da euro 2.000 a euro 21.000**.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

---

Elmira Shahbazi

[elmira.shahbazi@lexia.it](mailto:elmira.shahbazi@lexia.it)

  
LEXIA  
A V V O C A T I